



Direzione Centrale Normativa e  
Contenzioso

Settore fiscalità indiretta e internazionale  
Ufficio del Registro e altri Tributi Indiretti

AL PRESENTE FAX NON SEGUIRA' L'ORIGINALE  
(Art. 6, 2° comma, l. 412 del 31.12.91)

Roma, 19 MAR. 2006

All'Ordine dei Giornalisti  
Consiglio Nazionale  
Lungotevere dei Cenci, 8  
00186 ROMA

e. p. c.

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Dipartimento per le Politiche Fiscali  
Ufficio Studi e Politiche Giuridico  
Tributarie  
Rep. XII  
00100 Roma

Prot. n. 2006/22217

Oggetto: Richiesta parere riguardante l'applicazione delle tasse di concessione governative per l'iscrizione all'albo dei giornalisti

Con nota prot. n. 154 del 16 gennaio 2006, Il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla scrivente un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in materia di Tassa sulle Concessioni Governative.

L'Ordine dei Giornalisti nel premettere che *"ai sensi degli articoli 31, 33, 35 legge 69/1963 e dell'art. 31 d.P.R. 115/1962, le domande di iscrizione, negli elenchi speciali dei giornalisti di nazionalità stranera e di coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico e nel registro dei praticanti devono essere corredate dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa..."*, ha

chiesto "...di esprimere parere in ordine al pagamento della suddetta tassa nelle ipotesi di praticanti, praticanti già pubblicisti, professionisti già pubblicisti e di direttori responsabili di pubblicazioni tecniche".

Preliminarmente si osserva che l'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istituisce "presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale (...) l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti...".

Lo stesso articolo prevede che "I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma". Inoltre, "All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici" (articolo 28 della legge n. 69 del 1963).

L'albo dei giornalisti, quindi, è composto da due elenchi (dei professionisti e dei pubblicisti) con annessi elenchi speciali (dei giornalisti di nazionalità straniera, di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico).

La legge n. 69 del 1963 all'articolo 33 prevede, altresì, il "registro dei praticanti" nel quale "...possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto 18 anni di età...". Tale registro "...è istituito presso ogni ordine regionale o interregionale" (articolo 35 d.P.R. del 4 febbraio 1965, n. 115 recante il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista).

Con specifico riferimento alla tassa sulle concessioni governative, si osserva che, ai sensi dell'articolo 22, punto 8 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la stessa è dovuta per le iscrizioni agli albi relativi all'"Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri", nella misura di € 168,00.

Ciò posto, si precisa che tra le iscrizioni disciplinate dal citato art. 22, punto 8, rientra anche l'iscrizione nell'albo dei giornalisti e negli "elenchi speciali" annessi a tale albo, facenti parte dello stesso.

Da ciò discende che il presupposto per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative è l'iscrizione all'albo dei giornalisti, indipendentemente dall'elenco per il quale la si chiede. Conseguentemente il passaggio da un elenco ad un altro nell'ambito dello stesso albo (istituito presso il consiglio dell'ordine regionale o interregionale) per il quale si è già ottenuta l'iscrizione, in relazione alla quale è stata assolta la tassa sulle concessioni governative, non comporta ulteriore pagamento della tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'articolo 22 della tariffa.

E' appena il caso di precisare che l'iscrizione in un diverso albo (regionale o interregionale) disciplinata dall'articolo 37 dalla legge n. 69 del 1963, nell'ipotesi di trasferimento di residenza, comporta l'assolvimento della tassa sulle concessioni governative, stante l'autonomia degli albi regionali ed interregionali.

Infine, per quanto concerne l'iscrizione nel registro dei praticanti, si rinvia alla risoluzione n. prot. 340601 del 13 gennaio 1983, secondo cui "i praticanti giornalisti (...) sono costituiti da coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica..." e, pertanto "...sembra allo scrivente che la categoria succitata non rivesta carattere professionale, trattandosi di aspiranti all'attività di giornalista (...) si ritiene di poter affermare che per l'iscrizione nel registro dei praticanti in difetto del realizzarsi del presupposto tributario costituito dall'esercizio di professioni, non sorge l'obbligo di corrispondere la tassa sulle concessioni governative...".

IL DIRETTORE CENTRALE  
Vincenzo Busa

